

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 5003</sup>

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE; MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO, CADDEO, LAURICELLA, SCIVOLETTO, VELTRI; WILDE, CECCATO; COSTA, CAMO, ZANOLETTI, RONCONI, CIMMINO; GAMBINI, ALBERTINI, LARIZZA, CARCARINO, DE CAROLIS, FIORILLO, PALUMBO, CAZZARO, FERRANTE, FORCIERI, MACONI, MICELE, PAROLA, PETRUCCI, NIEDDU, UCCHIELLI, MIGNONE; POLIDORO, LAVAGNINI, PALUMBO, MONTAGNINO, GIARETTA; ATHOS DE LUCA; DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, TURINI, MAGGI, PEDRIZZI; LAURO, MELUZZI, CENTARO, LA LOGGIA, TERRACINI, BETTAMIO, PIANETTA, ASCIUTTI, MUNDI, TONIOLLI, SELLA DI MONTELUCE, BALDASSARE LAURIA, DE ANNA, GRECO, CONTESTABILE, TOMASSINI, D'ALÌ, SCHIFANI, TRAVAGLIA, MANFREDI, PASTORE, MANCA, VENTUCCI, FILOGRANA, GRILLO, MUNGARI, CORSI ZEFFIRELLI; TURINI, LAURO, CUSIMANO, MACERATINI, PONTONE, MONTELEONE, CURTO, DE CORATO, RECCIA, FLORINO, MARRI**

E

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto**

**APPROVATE, IN UN TESTO UNIFICATO,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 17 giugno 1998 (v. stampati Senato nn. 377, 391, 435,  
1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198, 2932)*

Riforma della legislazione nazionale del turismo

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 giugno 1998*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### CAPO I

#### PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

##### ART. 1.

*(Principi).*

1. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del Paese, per l'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree depresse e ne riconosce la funzione per la valorizzazione delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e dell'accoglienza.

2. La presente legge ha lo scopo di definire i principi fondamentali in materia di turismo, gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tale definizione è volta a garantire, nel contesto europeo, l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche nazionali e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sotto il profilo sociale, culturale, economico ed occupazionale.

3. Sono interessi preminenti della Repubblica, anche al fine di un armonico ed equilibrato sviluppo delle attività turistiche, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e dei beni culturali e delle culture e delle tradizioni locali.

4. La Repubblica riconosce il ruolo dei comuni a vocazione turistica nella promozione dell'accoglienza sotto il profilo della qualità delle strutture e delle infrastrutture urbane, e promuove il miglioramento delle stesse attraverso interventi finalizzati anche a scopi di prevenzione civile.

5. La Repubblica valorizza il ruolo delle imprese turistiche, alberghiere e ricettive nell'ambito delle politiche di sostegno e di sviluppo a favore della piccola e media impresa, anche in coerenza con il principio di conservazione e tutela del patrimonio turistico-ricettivo esistente, in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale.

6. La Repubblica promuove politiche attive per l'accesso alla vacanza dei cittadini italiani, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, e valorizza nelle politiche dell'ospitalità e dell'offerta il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali, imprenditoriali e associative, e delle associazioni *pro loco*.

7. Ogni attività turistica si deve informare ai principi della tutela del turista, che la Repubblica promuove attraverso la propria legislazione e tramite lo sviluppo di sistemi informativi e formativi diretti al miglioramento della qualità dell'accoglienza.

8. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo in ambito territoriale, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica e all'accoglienza ed informazione dei turisti ed al *marketing* turistico urbano.

9. Le norme della presente legge non pregiudicano le competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

## ART. 2.

*(Competenze dello Stato e delle regioni in materia di turismo).*

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono

conservate all'Amministrazione statale le seguenti funzioni:

a) rapporti internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea;

b) coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali ed al commercio;

c) definizione delle modalità di acquisizione dei dati statistici relativi alle attività turistiche e trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) politiche di tutela del turista;

e) indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

2. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento del turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere comunque adottato decorsi sessanta giorni dalla richiesta dei pareri di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, aggiornato almeno ogni tre anni, secondo le procedure previste nel citato articolo 44, provvede a:

a) individuare lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti, al fine di rendere omogenei e riconoscibili tali servizi su tutto il territorio nazionale;

b) definire le categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale, al fine di individuare tra di esse le imprese e le professioni per le quali si ravvisa la necessità di istituire elenchi regionali; nonchè stabilire i requisiti di ammissibilità a detti elenchi;

c) definire i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo, al fine di garantire *standard* omogenei, relativi alle condizioni di igiene e di salubrità della ricettività alberghiera;

d) stabilire gli *standard* minimi di qualità dei servizi principali offerti dalle imprese turistiche nell'esercizio della loro attività, con particolare riferimento agli *standard* ed ai criteri relativi alla classificazione alberghiera ed alle altre forme di ricettività, compresa quella destinata al turismo itinerante, al fine di riqualificare il sistema ricettivo nazionale anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi europei e di tutelare l'utente dei servizi ricettivi da eventuali abusi e disfunzioni;

e) stabilire i criteri e le direttive per l'emanazione di una Carta dei diritti e dei doveri del turista, con lo scopo di fornire all'utente delle prestazioni e dei servizi turistici ogni utile informazione sulla legislazione nazionale e regionale;

f) definire i requisiti delle associazioni senza scopo di lucro a finalità turistiche, al fine di svilupparne e renderne trasparente l'attività, e individuare i criteri di ammissibilità ad appositi elenchi regionali;

g) dettare indirizzi concernenti lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico, di cui tiene conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati;

h) dettare indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

i) dettare indirizzi per la definizione di « comune a vocazione turistica ».

5. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dell'offerta turistica, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 15. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che erogano le rispettive somme per interventi finalizzati:

a) al finanziamento dell'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione dello *standard* unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 4, lettera a);

b) alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi, al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico, alla valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e alla tutela dei locali storici;

c) alla promozione di progetti per la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di *club* di prodotto;

d) al sostegno delle attività e dei processi di aggregazione e di integrazione tra gli operatori e le imprese turistiche, anche in forma cooperativa o consortile, al fine di ottenere il miglioramento della capacità competitiva e dei livelli di qualità dell'offerta.

6. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 5 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. La Carta dei diritti e dei doveri del turista di cui al comma 4, lettera e), redatta

dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, contiene:

a) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme facoltative di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale;

b) informazioni sui contratti di multiproprietà;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggi e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui metodi per far valere i propri diritti e indicazioni su come entrare in contatto con le associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale;

i) ogni altra informazione o notizia che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico nazionale.

### ART. 3.

#### *(Realizzazione di impianti).*

1. I comuni turistici, d'intesa con le regioni, possono individuare nei bacini di rilevanza turistica aree in cui realizzare impianti quali:

a) palazzi dei congressi;

b) impianti acquatici;

c) impianti sportivi;

d) teatri;

e) musei ed altre mostre permanenti, che dovranno essere adeguati alle dimensioni previste nella programmazione pluriennale di sviluppo del bacino turistico.

2. La costruzione di opere di cui al comma 1 potrà essere realizzata sia da imprese private che da società miste le quali beneficeranno delle agevolazioni di cui al comma 3.

3. Le concessioni relative alle seguenti opere, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, potranno essere rilasciate con riduzioni fino al 50 per cento dell'importo relativo al costo della concessione, stabilite dagli enti locali interessati e riportate nell'apposito regolamento edilizio:

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture alberghiere e para-alberghiere e di villaggi turistici;

b) opere di restauro conservativo di abitazioni e di edifici situati in centri storici di interesse culturale o di attrazione turistica;

c) opere di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di strutture alberghiere, para-alberghiere, residenze turistiche, case albergo, villaggi turistici e campeggi;

d) opere finalizzate al mutamento della destinazione d'uso di edifici di tipo residenziale in edifici di tipo alberghiero, con imposizione di un vincolo almeno ventennale;

e) edifici di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1.

#### ART. 4.

*(Norme suppletive transitorie).*

1. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui



all'articolo 4, comma 3, lettera a), della predetta legge, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede norme, denominate « norme suppletive transitorie », le quali entrano in vigore ad una data prefissata dal medesimo decreto, in assenza di disciplina regionale, nelle seguenti materie:

a) attribuzione di funzioni e competenze in materia di turismo alle province ed ai comuni e definizione dell'organizzazione regionale per la promozione e per l'espletamento delle attività di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) disciplina del vincolo di destinazione d'uso degli immobili adibiti ad attività turistico-ricettive.

3. Le norme suppletive di cui al comma 2, adottate previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, perdono la loro efficacia se la regione interessata provvede, successivamente alla loro entrata in vigore, ad emanare una propria normativa.

#### ART. 5.

*(Delega per il conferimento alle regioni di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni funzioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e di realizzazione degli interventi a difesa e tutela degli arenili nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento allo Stato dei poteri di individuazione delle aree da desti-

nare a finalità turistico-ricreative anche mediante una revisione periodica triennale dell'elenco di queste aree;

*b)* attribuzione alle regioni dei seguenti compiti:

1) determinazione del periodo di durata delle diverse tipologie di concessioni;

2) fissazione dei criteri e dell'entità dei canoni marittimi, lacuali e fluviali di concessione e loro equiparazione;

3) riscossione e gestione degli introiti dei canoni di concessione e loro finalizzazione alla realizzazione di interventi a difesa e valorizzazione degli arenili, compresa la messa in opera di barriere frangiflutto;

*c)* riduzione, corrispondente all'ammontare degli introiti di concessione, degli stanziamenti statali destinati alle finalità di cui alla lettera *b)*, numero 3), e comunque delle risorse complessivamente trasferite alle regioni.

#### ART. 6.

##### *(Portualità turistica).*

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli inter-

venti di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.

2. L'individuazione delle imprese e professioni che organizzano ed erogano servizi per il turismo nautico e degli *standard* minimi di qualità dei servizi medesimi è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della presente legge.

3. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi.

## CAPO II

### IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

#### ART. 7.

*(Imprese turistiche e attività professionali).*

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la promozione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, servizi, esercizi ed infrastrutture concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'iscrizione in una apposita sezione speciale del registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad adeguare le procedure di iscrizione al registro, nel rispetto delle finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Sono professioni turistiche quelle che si realizzano nell'organizzare e nel fornire servizi di promozione e consulenza della attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

4. L'autorizzazione della regione all'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 3 ha validità su tutto il territorio nazio-

nale, previa iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b*).

5. In assenza di disciplina regionale nelle materie di cui ai commi 1 e 3, l'esercizio di dette attività è svolto:

*a*) per le imprese turistiche, con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 del presente articolo e con il rispetto degli *standard* minimi di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 4 dell'articolo 2;

*b*) per le professioni turistiche, previa comunicazione scritta al presidente della regione nel cui territorio l'interessato intende esercitare l'attività, corredata da una dichiarazione di possesso dei requisiti di cui alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 2.

6. Le imprese turistiche e gli esercenti attività professionali non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 2, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

7. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f*), che operano a livello nazionale con riconoscimento formale dello Stato per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa

esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso ».

9. Per le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, le regioni provvedono a stabilire i requisiti e gli *standard* minimi; al medesimo obbligo sono assoggettate le attività realizzate dagli enti pubblici ancorchè affidate in gestione a terzi.

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonchè le associazioni *pro loco*, sono ammesse ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

### CAPO III

#### INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE

##### ART. 8.

*(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).*

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 109. — 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulottes*, nonchè i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'iden-

tità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione. I dati nominativi delle predette schede, con l'indicazione del giorno e dell'esercizio cui si riferiscono, sono comunicati giornalmente, anche con mezzi informatici o telematici o mediante fax, all'ufficio di polizia competente per territorio, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno; i dati numerici riassuntivi sono trasmessi, con le medesime modalità, agli organi competenti, a fini statistici, entro la fine di ogni mese.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire tre milioni. Nei casi di grave e reiterata violazione la licenza può essere revocata ».

2. Il trattamento dei dati eventualmente acquisiti dagli uffici di polizia ai sensi del comma 3 dell'articolo 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere disposto oltre il termine di tre anni dalla data di acquisizione, salvo che si tratti di dati relativi a persone nei cui confronti sono in corso accertamenti o altre attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la

prevenzione e repressione della criminalità. Cessate le esigenze di trattamento di cui al precedente periodo, i dati devono essere cancellati e le schede o le relative copie, che non siano inserite in atti d'indagine, devono essere distrutte. Analogamente si procede per i dati, le schede e le relative copie acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1997.

## ART. 9.

*(Superfici e volumi minimi  
delle camere d'albergo).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento disciplinano la materia riguardante le superfici ed i volumi minimi delle camere d'albergo.

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, rimane vigente la disciplina riguardante le superfici ed i volumi minimi delle camere d'albergo, recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

## ART. 10.

*(Attività di noleggio  
degli autobus con conducente).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'attività di noleggio degli autobus con conducente.

2. Nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, dovranno essere osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* l'attività di noleggio di autobus con conducente dovrà essere subordinata al

rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali, all'impresa noleggiante da parte della regione in cui l'impresa ha la propria sede legale;

b) dovranno essere stabilite la durata della suddetta autorizzazione e le modalità di rilascio e di rinnovo;

c) dovranno essere specificamente indicati i requisiti di professionalità e di capacità patrimoniale che devono essere posseduti dall'impresa noleggiante;

d) dovrà essere stabilito che sull'autorizzazione sia indicato il numero massimo degli autobus che possono essere immatricolati in relazione alla capacità finanziaria dell'impresa;

e) dovrà essere prevista l'inclusione del noleggio di autobus con conducente nell'elenco delle attività aventi carattere stagionale;

f) dovrà essere definito il regime sanzionatorio per l'esercizio abusivo delle suddette attività.

#### ART. 11.

*(Semplificazioni, abrogazioni  
e revisioni di norme).*

1. Il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono abrogati, fatta salva la prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

2. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

3. Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « o di albergo » sono soppresse; di conseguenza è abrogata la lettera b) del primo comma dell'articolo



111 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

4. I portieri d'albergo sono tenuti ad iscriversi in un apposito registro, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei portieri d'albergo, sono stabiliti requisiti e modalità di accesso al registro.

5. Sono abrogati gli articoli 86 e 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

7. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone non alloggiate. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

8. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive

devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

9. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

10. L'autorizzazione di cui al comma 7 è revocata:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 7;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dalle regioni come previsto dall'articolo 9.

11. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui al comma 7.

12. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo

all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ».

13. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e null osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

#### ART. 12.

*(Emissione di prestiti obbligazionari BOC-tur per il finanziamento degli investimenti di enti locali nel settore turistico).*

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, di seguito denominati « BOC-tur », per il finanziamento di investimenti destinati ad almeno una delle seguenti finalità:

a) miglioramento della ricettività turistica esistente;

b) tutela ambientale;

c) restauro di beni di particolare valore storico, artistico e monumentale;

d) miglioramento del sistema della mobilità finalizzata al turismo.

2. All'emissione dei prestiti « BOC-tur » si applicano, salvo quanto disposto dai successivi commi, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) indica le specifiche tipologie di investimenti finanziabili con il prestito « BOC-tur »;

b) determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari di cui alla presente legge, nonchè i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio;

c) stabilisce l'ammontare delle commissioni di collocamento destinate agli intermediari autorizzati;

d) definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.

4. L'ente emittente il prestito « BOC-tur » può accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione di nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

5. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di cui alla presente legge è fissato in un milione di lire.

6. In deroga all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con mezzi diversi dalle economie di bilancio.

7. I prestiti « BOC-tur » sono collocati alla pari e gli interessi possono essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, al netto della ritenuta fiscale di cui al medesimo comma 6 dell'articolo 35 della citata legge

n. 724 del 1994, da utilizzare presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente.

8. Il rimborso del prestito è assicurato secondo le modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di concambio, da utilizzare presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente. L'ente emittente può rimborsare anticipatamente il prestito, previo accordo con il sottoscrittore, con le stesse modalità di cui al presente comma.

#### ART. 13.

*(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico).*

1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle istituzioni bancarie e finanziarie e

dalle imprese turistiche, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

#### ART. 14.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di ciascuno dei decreti e regolamenti attuativi della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) i commi 2, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 1;

b) i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 3;

c) l'articolo 7, fatta eccezione per la deroga in materia di superficie e di volume delle stanze delle strutture alberghiere, di cui alla lettera a) del comma 1, così come modificata dall'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 266, per la quale

deroga si applicano il comma 2 dell'articolo 9 e il comma 1 dell'articolo 11 della presente legge;

d) il comma 14 dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'articolo 12.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 47 del decreto ministeriale 29 maggio 1995.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata la legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni.

#### ART. 15.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 2, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1999 e di lire 300 miliardi per l'anno 2000.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

